



Una teoria giurisprudenziale “inventata” negli anni '80 e mai abrogata
Le nuove sentenze e le origini della impostazione giuridica

**IL “FURTO VENATORIO” VIENE ATTUALIZZATO
DALLA MAGISTRATURA: DI NUOVO I BRACCONIERI COME LADRI**

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2009

INformazione

Due casi di cronaca rilanciano il “furto venatorio”. Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente – nei casi più gravi – anche l’arresto dei responsabili. Ma vediamo – per prima cosa – la cronaca.

Primo caso:

“ *CACCIA: TRIBUNALE GENOVA, BRACCONAGGIO E' FURTO ALLO STATO* ”

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - I bracconieri possono essere condannati anche per furto ai danni dello Stato, oltre che per i reati previsti dalla normativa sulla caccia. E' quanto accaduto ad un bracconiere genovese colto in flagrante con reti, fucili e volatili selvatici. Il tribunale di Genova lo ha condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto ai danni dello Stato (con sospensione condizionale della pena). L'uomo, residente a Pegli, nel ponente genovese, era stato sorpreso due anni fa dalla Polizia Provinciale sulle alture della Val Varenna mentre azionava le sue reti da uccellazione, in possesso di fucile, munizioni, e volatili selvatici di cui si serviva come richiami vivi. E' subito scattata la denuncia a cui ha fatto seguito la liberazione, su disposizione del pubblico ministero, degli esemplari di tordi e merli da lui catturati illegalmente. Giovedì scorso la condanna in primo grado. "E' stata applicata - spiegano alla Polizia Provinciale - un'innovativa interpretazione giurisprudenziale del 2004 della Corte di Cassazione penale, in base alla quale ai cittadini privi di licenza di caccia che si appropriano illecitamente di animali selvatici (che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato) continua ad applicarsi anche il reato di furto ai danni dello Stato, fermi restando gli altri reati venatori o in materia di armi". (ANSA).”

Dunque, il 19.11.2009 un bracconiere senza licenza di caccia di Genova-Pegli, trovato da agenti della Polizia Provinciale di Genova (attivissima contro il bracconaggio) guidati da Atturo Augusto ad operare uccellazione nel dicembre 2007 con rete tipo "solchetto" (a caduta sul terreno, attivata da fune e sorretta con paletti basculanti) ed uso di richiami illegali, è stato condannato dal Giudice di primo grado del Tribunale di Genova per furto ai danni dello Stato, alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale.

Nello stesso giorno l’imputato è stato ammesso anche all’oblazione per uccellazione, richiesta dalla difesa, per gli altri capi di imputazione, ossia omessa custodia di fucile e di 600 cartucce in un fienile, rinvenute dopo perquisizione. 6 turdidi erano stati liberati il giorno dopo su disposizione del PM.

Secondo caso:

Con sentenza n. 764/07 del 6 giugno 2007 il Tribunale Monocratico Penale di Forlì aveva applicato il patteggiamento ad un imputato che doveva rispondere – tra l'altro – di “furto venatorio” in quanto il soggetto fu sorpreso dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato di Predappio (da sempre in prima linea attiva contro ogni forma di bracconaggio), mentre andava a controllare i lacci in crine di cavallo disposti a decine sulle colline di Premilcuore (FC) e a staccare dal laccio un esemplare di merlo.

Dunque, due casi molto importanti e significativi. Che seguono – in tempi recenti, altre due sentenze. Va richiamata infatti anche la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio” ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco. In questo solco si inserisce anche la Sentenza n. 158/06 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25110/2006), con un imputato ammesso al patteggiamento.

Stiamo pertanto assistendo ad un significativo rinnovo di applicazione della “antica” teoria del “furto venatorio” che consente di perseguire i bracconieri con tale reato del Codice Penale.

Ma quali sono le basi di questa impostazione di giurisprudenza, da tempo caduta in desuetudine? In passato non remoto tale teoria giuridica ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Noi da sempre – su queste pagine ed ogni elaborato edito da “Diritto all'ambiente” – abbiamo sostenuto la legittima attuale applicazione ai nostri giorni di tale impostazione giurisprudenziale¹. Ed i fatti ci stanno dando ragione.

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “Chi uccide orsi o altri animali protetti, a quale sanzioni va incontro? La risposta - logica - è che a suo carico scattano i reati previsti nella legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base.

Dunque, è chiaro che in casi del genere, si applicano - naturalmente - tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia.

Molti oggi stanno chiedendo - tuttavia - norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico.

Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando - per questi casi specifici - la normativa di settore. Alludo alla "antica" teoria del "furto venatorio"...

Quest'ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile...

Molti sostengono che detta teoria - elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria - non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A mio avviso questo non è vero e l'equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza).

La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d'arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative).

Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.

Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30 n. 3 il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31.

Dunque, secondo questa teoria chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio".²

E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo.

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del « furto venatorio »: furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!... Riteniamo, dunque, sulla base di dati presupposti, che il « furto venatorio » sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente, appare logico, alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale."

² Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali"** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (LAV e Diritto all'ambiente-Edizioni): " (...) Noi riteniamo che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio predatorio".

Chi - invece - abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di "furto venatorio" ma di "danneggiamento di fauna selvatica" ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale essendo - come sopra accennato - la fauna distrutta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio vandalico".

Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto.

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutivi e fine di tutela.

Sono dunque reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Ricordiamo che il furto - danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace. E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. (...)"

Ma quando è nato questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa?

Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti "pretori d'assalto" che molti - specialmente tra i giovani - non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese.

Vediamo un focus su quel periodo...

Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del "furto venatorio". Siamo nel 1982. La sua prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. E' il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti "pretori d'assalto"...

Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si diffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l'innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo.

Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri risposabili di abbattimenti di animali protetti e - comunque - incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo.

BRACCONAGGIO COME FURTO: IL WWF E' D'ACCORDO

9/12/82 X
Se quel pretore farà scuola

Braconaggio come furto: pubblichiamo un intervento della segreteria regionale del Wwf, Gabriella Cortini.

Sono apparsi di recente alcuni articoli che sottolineano la posizione assunta dal Pretore di Sorgono, Maurizio Santoloci, in materia di braconaggio. La legge-quadro sulla caccia e quella regionale considerano la fauna selvatica «bene indisponibile dello Stato» per il cui prelievo il cacciatore ottiene una concessione, a ben determinate condizioni. Chi non si attiene alle regole stabilite è quindi da considerarsi colpevole di furto, come chiunque si appropri di cose non sue.

Sembrerebbe una conclusione logica, ma finora la magistratura ha dato poche volte questa interpretazione. Si è fatto solo ricorso alle pene pecuniarie, anche pesanti, che però

non vengono pagate perché di solito il braconiere risulta nullatenente. Si è data così praticamente via libera al braconaggio, che ha diverse specializzazioni: dalla cattura del cervo per una cena diversa con amici importanti, al jenicottero da imbalsamare per il negozio chic, dai tordi da prendere con la rete e trasformare in «grive» da vendere a caro prezzo, ai piccoli di pellegrino da spedire all'estero.

Ora è intervenuto, ma solo per il territorio di sua competenza, il pretore Santoloci che ha preso l'iniziativa diramando una circolare affinché gli vengano trasmessi dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza i rapporti giudiziari per episodi di caccia abusiva perché egli possa promuovere l'azione penale per i reati di furto, danneggiamento e ricettazione ai danni del patrimonio

indisponibile dello Stato. Finalmente se la strada indicata da Santoloci viene seguita da altri pretori, può cambiare molto nella lotta contro il braconaggio. Da anni il Wwf si batte perché venga data questa interpretazione alla legge. Per fare un solo esempio: nel documento presentato per la concessione stampa per la salvaguardia dei «Sette Fratelli» nel 1980, si chiedeva, fra le misure da adottare, la penalizzazione del braconaggio. Perché se una multa, per quanto salata, può anche essere conteggiata nel prezzo di venuta del selvatico, una pena detentiva è tutt'altra cosa. E forse agli amici di tanti «buongustai» e «collezionisti» non farà piacere sapere di avere a che fare in realtà con ricettatori se non con veri e propri complici di furto.

Gabriella Cortini

127
SORGONO: DIVENTANO UN CASO NAZIONALE LE SENTENZE CHE TUTELANO LA SELVAGGINA

**I braconieri sono come i ladri:
il pretore alla radio dice perché**

SORGONO — La sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal pretore di Sorgono nei confronti di un

GR1 - Spazio aperto», e nella sua veste di strenuo difensore della natura e dell'ambiente è stato tem-

le contestazioni. C'era da aspettarselo: Santoloci è il primo pretore in Italia che spicca un mandato di cat-

ra per il pretore: «lo è stato rilasciato al cittadino cacciatore una vera e propria concessione (Lanci 11/12/82)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

22/10/82

Un pretore all'attacco: bracconieri come ladri

SORGONO — Iniziano tempi duri per i bracconieri del Mandrolisai: non se la caveranno con le solite ammende, ma rischiano di finire in galera come i ladri. Il pretore di Sorgono Maurizio Santoloci in fatti ha dichiarato guerra a chi caccia di frodo, e con una circolare inviata alle caserme dei carabinieri, alla Forestale e agli altri organi interessati ha ricordato che la legge a questo proposito è piuttosto precisa: nei confronti dei bracconieri è possibile «promuovere azione penale per i reati di furto, danneggiamento e ricettazione ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato».

Una iniziativa che farà sicuramente discutere, anche se in Sardegna è già capitato a molti cacciatori di frodo di finire in tribunale con l'accusa di furto. Nella circolare, il pretore spiega che i contrav-

ventori alle disposizioni in materia di caccia non se la caveranno più con il semplice sequestro dell'arma e con le solite, pur pesanti, sanzioni amministrative, ma incorreranno in sanzioni penali, non escluso l'arresto.

La tesi che porta avanti il pretore di Sorgono è molto semplice. Analizziamo: la legge quadro sulla caccia numero 968 del 1977 sancisce che la fauna non è più «res nullius», cioè cosa di nessuno, ma «res communis omnium», cioè bene giuridico di proprietà della collettività.

La licenza di caccia in quest'ottica si riduce ad una normale «concessione» con limiti ben precisi. Il cacciatore che non rispetta le condizioni della «concessione» in pratica commette un furto nei confronti dello Stato, «previsto e punito dall'articolo 624 del codice penale».

Anche il semplice abbattimento di selvaggina protetta (senza l'acquisizione dell'animale abbattuto) diventa reato di danneggiamento, previsto e punito dall'articolo 635 del codice penale. Lo stesso fatto di detenere animali (vivi o morti) di cui è vietata la cattura (ad esempio i rapaci) integra il reato di ricettazione previsto e punito dall'articolo 643 del codice penale.

In questo senso esiste già una casistica di sentenze pronunziate anche in altre parti d'Italia. Lo stesso magistrato di Sorgono dovrebbe quanto prima definire con sentenza un paio di casi che da tempo giacciono negli archivi della pretura. I cacciatori indisciplinati, i bracconieri (e ovviamente anche i pescatori di frodo) non avranno vita facile.

Attilio Loche

30/11/82

Era stato trovato in possesso di un cinghiale

Tre mesi di carcere ad un bracconiere

SORGONO — È stato processato, oggi, nella pretura di Sorgono, per direttissima, il presunto bracconiere Pietro Gallisai, 32 anni, abitante a Teti. Alcuni giorni fa i carabinieri della tenenza di Sorgono associati a quelli della stazione di Teti, avevano effettuato una perquisizione nell'abitazione del Gallisai e avevano trovato un cinghiale appena scuoiato, alcune pelli ancora fresche e la testa di un altro cinghiale.

Trasportato nelle tenenza di Sorgono, al Gallisai era stato notificato il mandato di cattura da parte del pretore, il dottor Santo Locci, e tradotto nelle carceri di Busachi. Oggi, al processo, l'uomo ha avuto una condanna a tre mesi di reclusione più il pa-

gamento di cinquecentomila lire e spese processuali, per furto continuato ai danni del patrimonio dello Stato. Alla sentenza è stato applicato il beneficio immediato della pena, infatti il Gallisai, condannato con la condizionale, ha già ottenuto la scarcerazione.

Le sue sventure, però, non finiscono qui, infatti, oltre alle spese penali, il bracconiere dovrà anche pagare le spese amministrative, che si aggirano intorno ai due milioni di multa per capo di cinghiale abbattuto. Secondo l'articolo 9 della legge 689 del novembre 1981, la sanzione amministrativa dovrebbe assorbire quella penale, ma il dottor Santo Locci non è stato dello stesso avviso. Secondo lui infatti la sanzione amministra-

tiva tutela l'interesse dell'amministrazione, in questo caso, la Regione, al corretto esercizio della caccia; «mentre con la sanzione penale — afferma il pretore —, secondo l'art. 15 del codice penale, si tutela la fauna, in quanto proprietà dello Stato e cioè il possesso delle cose mobili da un punto di vista patrimoniale».

Si tratta dunque, a un esame più approfondito, piuttosto che di un medesimo illecito, con due diversi tipi di sanzioni, di due diversi tipi di illecito con relative sanzioni».

Un caso non raro, secondo il pretore, nell'ordinamento di tutela a due basi giuridiche.

Pero Ferrari

Oggi questa “antica” teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti.

Dunque, questa teoria giurisprudenziale ha radici “antiche” ed è solo rimasta sopita nel tempo, non avendo più poi trovato forze di polizia disposte ad applicarla e – di conseguenza – il filone giurisprudenziale si è attenuato. Ma – come si vede – se un organo di PG attento e puntuale opera le denunce in tal senso, anche la giurisprudenza moderna poi conferma l’attuale applicazione del principio.

“Diritto all’ambiente” - di conseguenza - promuove una campagna per il “restyling” del “furto venatorio”. In attesa di nuove leggi più severe, che speriamo arrivino ma che ancora sono in itinere, questo strumento è attuale ed operativo.

Invitiamo operatori di polizia ambientale, attivisti di associazioni e tutti i lettori a segnalarci casi di “furto venatorio” confermati dalla magistratura inquirente e giudicante (sentenze ma anche provvedimenti di convalida di sequestri, od altri atti giudiziari di adesione diretta o indiretta rispetto a questa teoria applicativa). Ne daremo diffusione per far diventare ogni azione di polizia o pronuncia giudiziaria patrimonio culturale comune.

Potete scrivere a: furtovenatorio@dirittoambiente.net

Valentina Vattani

Pubblicato il 24 novembre 2009

**Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione